in un crogiolo di platino a bagnomaria, quindi al bagno di sabbia. Dopo la scomparsa dei grandi vapori perclorici (portare fino ad essiccazione), sciogliere mediante 20 cc di acqua calda e 2 — 3 cc HCl conc.

Travasare in un pallone graduato di 200 cc e portare al volume mediante acqua distillata.

Reattivi: Soluzione di tetrafenil-boruro di sodio al 6 %: sciogliere 1,5 g del reattivo in 205 cc di acqua distillata. Eliminare il lieve intorbidamento formatosi aggiungendo un g di alluminio idrato. Agitare 5 minuti e filtrare avendo cura di passare nuovamente sul filtro i primi 20 cc ottenuti.

Soluzione di lavaggio del precipitato: preparare un pò di sale di K mediante precipitazione in una soluzione di circa 0,1 g KCl per 50 ml HCl N/10, in cui si versa agitando la soluzione di tetrafenil-boruro fino a cessazione del precipitato. Filtrare sulla fritta. Lavare con acqua distillata. Seccare in un essiccatoio a temperatura ambiente. Versare quindi 20 — 30 mg di questo sale in 250 cc d'acqua distillata. Agitare di tanto in tanto. Dopo 30 minuti aggiungere 0,5 — 1 g d'alluminio idratato. Agitare per alcuni minuti e quindi filtrare.

Esecuzione: Prelevare sul liquido cloridrico di soluzione un volume corrispondente a circa 10 mg di K_2O. Diluire a 100 cc circa. Versare lentamente la soluzione del reattivo, e precisamente 10 cc per 5 mg di K_2O stimati, agitando moderatamente. Lasciare riposare 15 minuti al massimo, quindi filtrare su un crogiolo sinterizzato tarato n. 3 o 4. Lavare con soluzione di lavaggio. Essiccare per 30 minuti a 120 ° C. Fattore di conversione 0.13143 per K_2O.

1.4. **Tolleranze**

$\pm$ 0,1 in valore assoluto su ogni dosaggio.

Se, nelle tolleranze, dall'analisi risulta un valore inferiore ai limiti fissati (30,24 o 10 %), occorre considerare la media di almeno 3 analisi. Se essa è superiore o pari rispettivamente a 29,95; 23,95 o 9,95 il vetro deve essere ammesso nelle categorie corrispondenti rispettivamente a 30,24 e 10 %.

2. DETERMINAZIONI FISICHE

2.1. **Densità**

Metodo della bilancia idrostatica con una approssimazione di $\pm$ 0,01. Un campione di almeno 20 g è pesato all'aria, e quindi immerso nell'acqua distillata a 20° C.

2.2. **Indice di rifrazione**

L'indice misurato al rifrattometro con una approssimazione di $\pm$ 0,0001.

2.3. **Microdurezza**

La durezza Vickers va misurata secondo le norme ASTM E 92 — 65 (Revisione 1965), ma impiegando un peso di 50 g e considerando la media di 15 determinazioni.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1969

concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari

(69/494/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 111 e 113,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione

[1] GU n. C 160 del 18. 12. 1969, pag. 17.

della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi (1), la durata di detti accordi non può superare la durata del periodo transitorio;

considerando che a norma dell'articolo 113, paragrafo 3, del trattato, qualora, dopo lo spirare del periodo transitorio, si debbano negoziare accordi relativi alle relazioni commerciali con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio, che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari;

considerando che è necessario instaurare una procedura che consenta di assicurare il carattere progressivo della sostituzione degli accordi nazionali con accordi comunitari;

considerando che, se da una parte ogni negoziato mirante alla stipulazione di nuovi trattati, accordi o intese o ad una modifica di quelli esistenti deve essere condotto, dopo il periodo transitorio, secondo una procedura comunitaria, dall'altra non è però escluso che i trattati, accordi ed intese in vigore possano essere espressamente o tacitamente prorogati, in via provvisoria, anche oltre il periodo transitorio, a condizione che il rinnovo di tali atti non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune;

considerando che per accertare l'esistenza di queste condizioni è opportuno procedere sul piano comunitario a una consultazione preliminare tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, qualora negoziati comunitari non possano aver luogo, è opportuno prevedere un coordinamento sul piano comunitario delle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi;

considerando, tuttavia, che in taluni casi eccezionali, ove per la Comunità non fosse ancora possibile negoziare e un' interruzione nelle relazioni convenzionali possa compromettere, a danno della Comunità e degli Stati membri, lo sviluppo delle relazioni commerciali con il paese terzo in questione, occorre prevedere, a titolo transitorio e per un periodo limitato, la possibilità di negoziazione da parte degli Stati membri;

considerando che per evitare che ostacolino l'attuazione della politica commerciale comune, tali negoziati devono essere condotti dagli Stati membri in base alle conclusioni a cui si è pervenuti precedentemente, secondo una procedura comunitaria, che comprenda le clausole fondamentali dell'acordo da negoziare;

considerando che è necessario verificare prima della stipulazione di ciascun accordo che i risultati dei negoziati siano conformi alle conclusioni comuni;

(1) GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

considerando che per agevolare l'applicazione delle disposizioni contemplate è opportuno prevedere consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che è opportuno istituire il Comitato speciale previsto all'articolo 113 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

Proroga espressa o tacita degli accordi in vigore

Articolo 1

Gli Stati membri informano la Commissione dei trattati, accordi e intese bilaterali relativi alle relazioni commerciali con i paesi terzi, a norma dell'articolo 113, e di cui è necessario prevedere la proroga espressa o tacita; la Commissione ne informa gli altri Stati membri.

La comunicazione deve pervenire alla Commissione al più tardi tre mesi prima della proroga o dello scadere del termine di denuncia dell'atto in questione.

Articolo 2

Successivamente alla ricezione di questa comunicazione si procede a una consultazione preliminare su richiesta di uno Stato membro oppure su iniziativa della Commissione.

La consultazione ha inizio nelle tre settimane successive alla ricezione, da parte della Commissione, sia della comunicazione di cui all'articolo 1, comma secondo, sia della richiesta di uno Stato membro.

La consultazione mira, in particolare, ad accertare se gli atti bilaterali che devono essere prorogati espressamente o tacitamente contengano disposizioni concernenti la politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113, e, in caso affermativo, se tali disposizioni possano costituire un ostacolo all'attuazione della suddetta politica. La consultazione deve estendersi agli atti in vigore stipulati dagli altri Stati membri con il paese terzo interessato.

Articolo 3

Qualora, a conclusione di questa consultazione, si costati che le disposizioni degli atti da prorogare espressamente o tacitamente — pur avendo attinenza alla politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 — non costituirebbero, durante il periodo di proroga previsto, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione può proporre

al Consiglio di autorizzare, in deroga all'articolo 1 della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi [1], lo Stato membro o gli Stati membri interessati a prorogare espressamente o tacitamente per un periodo da determinare le disposizioni di cui trattasi degli atti che sono stati oggetto della consultazione. Tale periodo non può superare la durata di un anno.

Tuttavia, qualora gli atti in questione contengano una clausola di riserva comunitaria o una clausola di denuncia annuale, la proroga espressa o tacita può essere autorizzata per una durata maggiore.

Articolo 4

Qualora, a conclusione della consultazione, si costati che alcune disposizioni degli atti da prorogare espressamente o tacitamente potrebbero costituire, durante il periodo di proroga previsto, un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune, specialmente a causa delle disparità fra le politiche degli Stati membri, la Commissione presenta al Consiglio una relazione particolareggiata. La relazione è corredata delle opportune proposte e, ove occorra, di raccomandazioni volte ad ottenere l'autorizzazione per la Commissione ad aprire negoziati comunitari con i paesi terzi in questione. Per la negoziazione degli accordi si applicano le disposizioni del titolo II.

TITOLO II

Negoziazione degli accordi con i paesi terzi

Articolo 5

Quando uno Stato membro ritiene di dover negoziare un trattato, un accordo o un'intesa bilaterale riguardante le relazioni commerciali con un paese terzo ai sensi dell'articolo 113, ne informa la Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. La Commissione stessa può suggerire tale negoziazione. Gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle domande e delle iniziative nei paesi terzi.

Articolo 6

Ricevute le informazioni, la Commissione predispone le proposte o raccomandazioni in virtù dell'articolo 113 del trattato. A tal fine essa:

1. accerta se le disposizioni da negoziare riguardino la politica commerciale ai sensi dell'articolo 113 del trattato;

2. esamina se sussistano le condizioni per l'apertura di negoziati comunitari e se questi siano opportuni;

3. esamina, eventualmente, se ancora non sussistono le condizioni per l'apertura di negoziati comunitari o se questi non appaiono opportuni, l'opportunità di un coordinamento, mediante un'azione comunitaria autonoma, delle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi.

Articolo 7

Qualora risulti che talune disposizioni da negoziare riguardano la politica commerciale della Comunità, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una relazione particolareggiata, corredata di raccomandazioni volte a ottenere per la Commissione stessa l'autorizzazione ad aprire i negoziati necessari o di proposte per un'azione comunitaria autonoma.

Articolo 8

I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il Comitato speciale designato dal Consiglio, conformemente all'articolo 113 del trattato, per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

Tale Comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante dello Stato membro cui spetta la presidenza del Consiglio.

Esso può essere consultato dalla Commissione in merito a un eventuale programma di negoziati. La Commissione partecipa a tutti i suoi lavori e può chiederne la convocazione in qualsiasi momento.

TITOLO III

Disposizioni transitorie concernenti casi eccezionali e disposizioni finali

Articolo 9

In deroga alle disposizioni del titolo II, e fino al 31 dicembre 1972, il Consiglio, in via eccezionale, può autorizzare, su proposta della Commissione e previa consultazione obbligatoria, negoziati bilaterali tra gli Stati membri e taluni paesi terzi, quando i negoziati comunitari a norma dello articolo 113 del trattato non appaiono ancora possibili.

---

[1] GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1274/61.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per motivi particolari, uno Stato membro ritiene di dover negoziare con un paese terzo, per evitare ogni discontinuità nelle relazioni commerciali convenzionali, prima che il regime comunitario menzionato nel titolo II sia completamente instaurato.

Articolo 10

La consultazione avviata conformemente all'articolo 11:

i) comporta un coordinamento che dovrà perseguire lo scopo di garantire il buon funzionamento e il rafforzamento del mercato comune, di tener conto dei legittimi interessi degli Stati membri per quanto riguarda sia le importazioni sia lo sviluppo delle esportazioni, e di contribuire alla instaurazione di criteri uniformi di politica commerciale comune nei confronti dei paesi in questione:

ii) si estende particolarmente a tutte le disposizioni fondamentali di natura commerciale degli accordi considerati;

iii) deve essere ripresa durante i negoziati ove lo sviluppo dei negoziati stessi lo renda necessario, specialmente se lo Stato membro interessato intende allontanarsi dalle linee direttrici stabilite durante la consultazione;

iv) deve condurre — così per i punti i) e ii) come per il punto iii) — alle conclusioni che serviranno come linee direttrici allo Stato membro durante i negoziati.

Articolo 11

Le consultazioni di cui agli articoli 2 e 10 si effettuano in seno al Comitato previsto dalla decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche al regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi [1].

Articolo 12

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata, può autorizzare gli Stati membri ad aprire i negoziati con i paesi terzi in questione in base alle conclusioni emerse nel quadro della procedura di cui all'articolo 10.

Articolo 13

Al termine dei negoziati lo Stato membro interessato ne comunica i risultati alla Commissione e ne informa gli altri Stati membri.

Qualora nei cinque giorni feriali successivi alla comunicazione alla Commissione nessuno Stato membro abbia formulato alla Commissione obiezioni in merito all'accordo previsto né abbia informato lo Stato membro interessato, la Commissione, se da parte sua non ha obiezioni da formulare, informa immediatamente il Consiglio e gli altri Stati membri.

Non appena ricevuta tale comunicazione, l'accordo in questione può essere stipulato.

Negli altri casi la stipulazione dell'accordo può avvenire solo previa autorizzazione decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata.

Articolo 14

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Articolo 15

Le disposizioni della decisione del Consiglio, del 9 ottobre 1961, relativa alla procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi, sono modificate dalle disposizioni della presente decisione, nella misura in cui sussista fra esse incompatibilità.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. J. DE KOSTER

[1] GU n. 71 del 4. 11. 1961, pag. 1273/61.